



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

IL CONFLITTO DI INTERESSI NELLA PA PANTOUFLAGE INCONFERIBILITÀ INCOMPATIBILITÀ INCANDIDABILITÀ INELEGGIBILITÀ



Avv. Maurizio Maria LUCCA (Segretario generale EE.LL)

Venezia Giovedì 27 febbraio 2025

(9.30 - 13.30 - 14.30 - 15.30)

Il conflitto di interessi

Nozione sul conflitto di interessi

Tipologie e forme del conflitto di interessi

Commissione concorsi/gara

Incarichi esterni

Codice di comportamento

Misure applicative

Il pantouflage

Inquadramento

Le linee guida ANAC

Esemplificazioni

Il decreto legislativo n. 39/2013

Inconferibilità e incompatibilità

Controlli e sistema sanzionatorio

Le linee guida ANAC n. 833/2016

Attività istruttoria, verifiche e atti conseguenti

Faq ANAC

Rapporti tra discipline sull'inconferibilità

Poteri ANAC

Casi e Orientamenti

Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

Disciplina nazionale di riferimento (incompatibilità e conflitto di interessi)

Quadro della disciplina di riferimento del Testo Unico Enti Locali

Analisi delle tipologie

Limiti e perdita delle condizioni di eleggibilità

Procedura di contestazione


Rilevabilità e azione popolare

L'art. 78 del TUEL

Scioglimento del Consiglio Comunale

Casi e Orientamenti

IL CONFLITTO DI INTERESSI NELLA PA



PNRR: REGISTRO SUI CONFLITTI DI INTERESSI



(Avv. Maurizio Maria LUCCA)

Le misure sull'imparzialità
soggettiva dei funzionari
pubblici

Il conflitto di interessi

La tutela anticipatoria di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso la individuazione e la gestione del conflitto di interessi

Si configura laddove la cura dell'interesse pubblico potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti del funzionario direttamente o indirettamente

Si tratta di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria

OBBLIGO DI STABILIRE

prevenire ogni situazione che possa creare un conflitto di interessi, per esempio astenendosi dal prendere decisioni o svolgere attività in situazioni di conflitto di interessi

valutare le condizioni che possono dare luogo al verificarsi di un possibile conflitto di interessi (indicare situazioni)

gestire le situazioni di conflitto di interessi comunicando tempestivamente al responsabile dell'ufficio preposto, ogni situazione di conflitto di interessi, così da permettere all'ente di evitare il manifestarsi del conflitto e/o di risolverlo



La sezione è stata aggiornata successivamente alla emanazione del PNA 2019-2021
FAQ aggiornate al 26 marzo 2021

10.1 Che cosa è un conflitto di interessi? Secondo l'interpretazione della giurisprudenza amministrativa, **la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto.**

La gestione del conflitto di interessi è, dunque, espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.

10.2 Quali sono le disposizioni di legge in materia di conflitto di interessi? Le disposizioni che regolano, in via generale, la materia del conflitto di interessi sono: l'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo"), introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012; gli articoli 6, 7 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165").

Tuttavia, nel nostro ordinamento non esiste una norma che preveda analiticamente gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi della fattispecie di "conflitto di interessi". Nel corso degli anni, il legislatore ha introdotto numerose disposizioni mirate ad arginare diversi fenomeni riconducibili al conflitto di interessi, emergenti nella realtà sociale (art. 51 c.p.c., art. 42 d.lgs. n. 50/2016, art. 53 co.7 e 16-ter del d.lgs. n.165/2001, **d.lgs. n. 39/2013**).



La sezione è stata aggiornata successivamente alla emanazione del PNA 2019-2021
FAQ aggiornate al 26 marzo 2021

10.4 A chi spetta la valutazione sull'esistenza di una situazione di conflitto di interessi? Laddove il dipendente si trovi in una situazione di conflitto di interessi, deve segnalarlo tempestivamente al dirigente o al superiore gerarchico o, in assenza di quest'ultimo, all'organo di indirizzo, che, esaminate le circostanze, valuta se la situazione rilevata realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo; in caso affermativo, ne verrà data comunicazione al dipendente. Contestualmente, dovranno essere comunicate ed attuate le misure idonee a presidiare e arginare la situazione di conflitto.

10.5 Quali sono le conseguenze giuridiche, a carico del dipendente, derivanti dalla violazione dell'obbligo di comunicazione e dell'obbligo di astensione, di cui agli artt. 6, 7 e 14 del D.PR n. 62/2013? **La violazione di tali obblighi integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 62/2013. Sono fatte salve eventuali ulteriori responsabilità civili, penali, contabili o amministrative.**

10.8 Le amministrazioni sono tenute ad individuare una specifica procedura di rilevazione ed analisi delle situazioni di conflitto di interessi? **L'Autorità ha raccomandato alle amministrazioni di prevedere nel PTPCT, tra le misure di prevenzione della corruzione, una specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interesse, potenziale o reale, quali ad esempio: l'acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio, o della nomina a RUP; l'aggiornamento, con cadenza periodica, delle suddette dichiarazioni, ricordando a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate ecc..**



La sezione è stata aggiornata successivamente alla emanazione del PNA 2019-2021
FAQ aggiornate al 26 marzo 2021

10.13 Cosa si intende per “**conflitto di interessi strutturale**” nei casi di conferimento di un incarico nella pubblica amministrazione? Tale ipotesi di conflitto si realizza quando il conferimento di un incarico nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato regolati, finanziati o in controllo pubblico, sia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 e, tuttavia, configuri una situazione di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, cd. strutturale, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite.

In altri termini, nell'assunzione di uno specifico incarico pubblico, l'imparzialità nell'espletamento dell'attività amministrativa risulta pregiudicata in modo sistematico da preesistenti interessi estranei all'esercizio della medesima.

10.14 Quali rimedi si possono adottare, in relazione al conferimento di un incarico nella pubblica amministrazione, al fine di evitare il cd. “conflitto di interessi strutturale”? Il rimedio dell'astensione potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità, poiché per risolvere la situazione di conflitto di **interessi strutturale** sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione con conseguente pregiudizio del funzionamento, del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa.

Occorre, pertanto, che le amministrazioni valutino attentamente l'opportunità del conferimento dell'incarico, ovvero predispongano idonei presidi di prevenzione del rischio (ad esempio, la segregazione delle funzioni).

Perimetro normativo del conflitto di interessi

Art. 51 c.p.c. (astensione del giudice)

Art. 36 c.p.p. (astensione)

Art. 323 c.p. (abuso d'ufficio)

Art. 6 *bis* Legge n. 241/1990 (conflitto di interessi)

Art. 11 D.P.R. n. 487/1994 (adempimenti della commissione)

Art. 35 *bis* Legge n. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici)

Art. 7 D.P.R. n. 62/2013 (obbligo di astensione)

Art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex 42 D.Lgs. n. 50/2016, conflitto di interesse)

Art. 93, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2012 (ex 77 c. 6 D.Lgs. n. 50/2016)
Commissione di aggiudicazione

Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici (art. 35 bis del D.Lgs. N. 165/2001)

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di **COMMISSIONI** per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle **COMMISSIONI** per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

La nozione di conflitto di interessi

Secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto.

L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.

Vanno, inoltre, considerate tutte quelle ipotesi residuali in cui ricorrano “**gravi ragioni di convenienza**” per cui è opportuno che il funzionario pubblico si astenga dall'esercizio della funzione amministrativa, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni.

In materia di conflitto di interessi sono pervenute a questa Autorità molteplici segnalazioni e richieste di parere relative ai componenti di:

- 1) commissioni di concorso/selezione/valutazione;
- 2) commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici.

La violazione dell'esclusività

Il legislatore non si è limitato a vietare ai dipendenti pubblici lo svolgimento di incarichi esterni alla ordinaria attività lavorativa in assenza di specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, ma ha rafforzato il divieto evidenziando che l'assenza di autorizzazione impedisce ad altre amministrazioni, enti pubblici non economici e soggetti privati lo stesso conferimento dell'incarico.

Lo scopo perseguito con la disciplina è quello di evitare che il dipendente pubblico, in violazione dei doveri risultanti dagli artt. 54, 97 e 98 della Costituzione, svolga, in assenza di una preventiva verifica di compatibilità da parte dell'Amministrazione di appartenenza, attività nel proprio esclusivo interesse, con conseguente danno per l'Amministrazione, sia in relazione alle energie sottratte all'ordinaria attività che al potenziale detrimento di immagine della funzione pubblica.

L'art. 53, c. 7 del d. lgs. n. 165/2003 prevede espressamente che lo svolgimento di attività esterna, anche occasionale, sia subordinato alla verifica di compatibilità con l'attività lavorativa che deve essere effettuata preventivamente dall'Amministrazione a seguito di specifica richiesta dell'interessato.

Il c. 6 prevede la doverosità del regime autorizzatorio per tutti i «dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento», Corte conti, sez. Appello Centrale, 8 settembre 2021, n. 383

IMPARZIALITÀ

... l'importanza fondamentale assegnata al rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'esercizio attività amministrativa – attraverso la garanzia dell'assenza, nello svolgimento della stessa, di situazioni di incompatibilità – emerge da una pluralità di disposizioni normative, tra le quali possono citarsi:

(i) l'art. 51 c.p.c., ritenuto esemplificativo di un principio generale, applicabile, in quanto tale, a tutti i collegi amministrativi;

(ii) l'art. 6 *bis* della legge n. 241 del 1990, che contempla i casi di “conflitto di interessi”, con obbligo di segnalazione anche del conflitto potenziale;

(iii) l'art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001 che prevede la verifica o la dichiarazione di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale;

(iv) gli artt. 3 e 7 del d.p.r. n. 62 del 2013, che impongono al pubblico dipendente il rispetto della posizione di indipendenza e imparzialità, nonché, per quanto di interesse, l'astensione nei casi di “conflitto di interessi” rispetto a decisioni o attività relative a persone con cui il dipendente pubblico abbia causa pendente o grave inimicizia, nonché “in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza” (*cfr.* Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2023, n. 2376).

TAR Lazio, Roma. sez. I, 23 febbraio 2024, n. 3669



Le situazioni di conflitto d'interesse, nell'ambito dell'ordinamento pubblicistico, non sono tassative, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2006, n. 5444).

Per quanto non esista, all'interno del quadro normativo appena richiamato, una definizione univoca e generale che preveda analiticamente tutte le ipotesi di tale fattispecie, il conflitto di interessi viene definito dalla giurisprudenza come quella condizione giuridica che si verifica quando, all'interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un funzionario che è contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell'interesse dell'Amministrazione (così Cons. Stato, Sez. VI, 22 marzo 2022, n. 2069).

Ogni Pubblica Amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione, al principio generale di imparzialità e di trasparenza ex art. 97 Cost., tanto che le regole sull'incompatibilità sopra citate, oltre ad assicurare l'imparzialità dell'azione amministrativa, sono rivolte anche ad assicurare il prestigio della Pubblica Amministrazione, ponendola al di sopra di ogni sospetto, indipendentemente dal fatto che la situazione incompatibile abbia in concreto creato o non un risultato illegittimo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 563). TAR Lazio, Roma. sez. I, 23 febbraio 2024, n. 3669



IMPARZIALITÀ

Tale concetto è stato di recente ribadito anche nell'ampia e accurata disamina del significato di "conflitto di interessi", svolta dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato con il parere n. 667/2019 del 5 marzo 2019, nel quale è stato, *inter alia*, precisato che "è perseguito un ulteriore obiettivo diverso ma complementare, vale a dire la cura di un interesse immateriale della P.A. Tra gli interessi pubblici la cui cura è affidata al soggetto, infatti, emerge altresì quello del rispetto del principio di imparzialità anche sub specie del principio "della moglie di Cesare" che deve non solo essere onesta, ma anche apparire onesta. Si tratta di un interesse al medesimo tempo sostanziale e immateriale. Sostanziale, dal lato dei consociati, perché garantisce la giustizia attraverso la uguaglianza delle posizioni, la parità di trattamento, e la conseguente tutela della concorrenza. Immateriale, dal lato della P.A., perché tutela anche l'immagine imparziale del potere pubblico. Anche la situazione di pericolo, che definiamo "agire in conflitto di interessi", danneggia ex se l'interesse pubblico immateriale suddetto" (cfr. § 2.3 del parere n. 667/2019 citato).

Nella configurazione di situazioni di conflitto di interessi vengono, dunque, in rilievo non solo casi in cui viene minata la regolarità dell'azione amministrativa, ma anche ipotesi in cui ad essere pregiudicata è "l'immagine imparziale" dell'Amministrazione: devono, così, essere evitate e prevenute tutte le possibili situazioni di natura oggettiva che possano anche solo far dubitare che il componente dell'organo amministrativo non abbia una posizione di imparzialità rispetto all'attività che è chiamato a svolgere. TAR Lazio, Roma. sez. I, 23 febbraio 2024, n. 3669



IMPARZIALITÀ

Nel caso in cui abbia partecipato alla delibera un soggetto che avrebbe dovuto astenersi perché in conflitto di interessi, **non è necessario operare la c.d. “prova di resistenza”**: ove ricorra una simile evenienza, la delibera del collegio deve ritenersi sempre illegittima, in quanto **“i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare”** (Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2008, n. 2970).

Tale principio vale, ancor di più, nel quale uno dei Consiglieri in conflitto di interessi è stato proprio il soggetto che ha proposto l'adozione della delibera di nomina di tre Vicepresidenti, incidendo, quindi, in modo effettivo sulla formazione della volontà consiliare. **TAR Lazio, Roma. sez. I, 23 febbraio 2024, n. 3669**



orientamenti

Il conflitto d'interessi, nei suoi termini essenziali valevoli per ciascun ramo del diritto, **si individua nel contrasto tra due interessi facenti capo alla stessa persona,**

- uno dei quali di tipo “*istituzionale*”
- ed un altro di tipo personale,

non rileva quindi che il consiglio abbia proceduto in modo imparziale ovvero senza condizionamenti, essendo l'obbligo di astensione per incompatibilità, espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza, al quale ogni Pubblica Amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione, Cons. Stato, sez. II, 10 settembre 2020, n. 5423.

Il concetto di “*interesse*” comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera, Cons. Stato, sez. IV, 4 novembre 2003, n. 7050.

Fascicolo ANAC n. 801/2024. Richiesta di parere da parte del Sindaco del Comune di OMISSIS in merito ad un possibile conflitto di interessi con conseguente obbligo di astensione in capo al Responsabile dell'ufficio del Servizio Urbanistica e Territorio del Comune (rif. prot. Anac n. 20436 del 09.02.2024)

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale è stato chiesto all'Autorità di chiarire se sussista un'ipotesi di conflitto di interessi nel caso del Responsabile del Servizio Urbanistica e Territorio del Comune che ha adottato atti in materia di vigilanza edilizia ed urbanistica (nella specie, un ordine di demolizione) e che è stato personalmente citato in giudizio con una domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. dal destinatario della stessa demolizione, in relazione all'adozione di atti successivi inerenti la stessa pratica edilizia nei confronti del medesimo soggetto che abbia agito per danni – si rappresenta quanto segue.

La ratio dell'obbligo di astensione, in simili circostanze, va quindi ricondotta nel principio di imparzialità dell'azione amministrativa. Peraltro il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità: «Il dovere di astensione vale, dunque, a preservare anzitutto la credibilità e la fiducia dell'Amministrazione, scattando, perciò, a fronte di situazioni di mero pericolo e verificandosi in tutti i casi in cui sussistano condizioni che, avuto riguardo al particolare oggetto della decisione da assumere, appaiano anche potenzialmente idonee a porre in pericolo l'assoluta imparzialità e la serenità di giudizio dei titolari dell'ente stesso» (cfr. T.A.R. Trento Trentino Alto Adige sez. I, 07 novembre 2012, n. 326)»



Sulla base delle considerazioni svolte, va dunque esaminata la fattispecie in esame.

In particolare, il quesito sottoposto all'attenzione dell'Autorità verte sulla sussistenza o meno di una situazione di conflitto di interessi del predetto funzionario, che ha adottato atti in materia di vigilanza edilizia ed urbanistica (nella specie, un ordine di demolizione) e che è stato personalmente citato in giudizio con una domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. dal destinatario della stessa demolizione, in relazione all'adozione di atti successivi inerenti la stessa pratica edilizia nei confronti del medesimo soggetto che abbia agito per danni.

Orbene, in tali casi, secondo principi costanti, la disciplina sul conflitto di interessi si specifica mediante il rinvio alla disciplina sugli obblighi di astensione e sulla ricusazione del funzionario pubblico. Trovano, quindi, applicazione i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dagli artt. 51 e 52 del c.p.c. in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche. Si rammenta che proprio l'art. 51 c.p.c., citato individua alcune fattispecie tassative di obbligo di astensione e tra di esse è previsto il caso in cui il giudice (e quindi anche il funzionario) abbia "*causa pendente ... con una delle parti ...*".

Dunque, la circostanza che il destinatario dell'ordine di demolizione abbia agito personalmente nei confronti del funzionario sembra integrare un caso di conflitto di interessi e, dunque anche una causa di astensione obbligatoria.

Fascicolo ANAC n. 801/2024. Richiesta di parere da parte del Sindaco del Comune di OMISSIS in merito ad un possibile conflitto di interessi con conseguente obbligo di astensione in capo al Responsabile dell'ufficio del Servizio Urbanistica e Territorio del Comune (rif. prot. Anac n. 20436 del 09.02.2024)

... sussista, effettivamente, a carico del suddetto funzionario un obbligo di astensione discendente dal conflitto di interessi in cui egli versa, determinato dalla domanda risarcitoria giudizialmente avanzata nei suoi confronti dalla ditta.



IL CONFLITTO DI INTERESSI

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, **a qualsiasi titolo**, **interviene** con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni **e ne può influenzare**, **in qualsiasi modo**,

→ il risultato,

→ gli esiti e la gestione,

ha direttamente o indirettamente

→ un interesse finanziario,

→ **economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia ~~concreta ed effettiva~~ alla sua imparzialità e indipendenza**

nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

Comma così modificato dall'art. 15-quater, comma 1, lett. a), D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2023, n. 170: **le parole: «concreta ed effettiva» sono soppresse**



IL CONFLITTO DI INTERESSI

2. In coerenza con **il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa**, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza

- **DEVE** essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati
- e **DEVE** riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 **ne dà comunicazione** alla stazione appaltante o all'ente concedente **e si astiene** dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.



IL CONFLITTO DI INTERESSI

4. Le stazioni appaltanti **ADOPTANO MISURE ADEGUATE** per:

→ **individuare**,

→ **prevenire**

→ **e risolvere** in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni

→ **e vigilano** affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.





D.lgs. N. 36/2023

IL NUOVO CODICE

ART. 16, COMMA 2 CONFLITTO DI INTERESSI

Un conflitto di interessi SI DETERMINA TUTTE LE VOLTE in cui a un soggetto sia affidata la funzione di cura di un interesse altrui (così detto interesse funzionalizzato) ed egli si trovi, **al contempo, ad essere titolare (de iure vel de facto) di un diverso interesse** la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell'interesse funzionalizzato.

Il conflitto di interessi non consiste quindi in comportamenti dannosi per l'interesse funzionalizzato, ma in una condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio di siffatti comportamenti, un rischio di danno.

L'essere in conflitto e abusare effettivamente della propria posizione sono due aspetti distinti.

In coerenza con il **principio della fiducia** e al fine di preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la norma precisa che **la minaccia all'imparzialità e all'indipendenza deve essere provata** da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi ad interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro



1. Le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici

1.4. Conflitto di interesse

Nei casi in cui il funzionario debba astenersi, tale astensione riguarda tutti gli atti del procedimento di competenza del funzionario interessato (cfr. ANAC delibera n. 1186 del 19 dicembre 2018).

«perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono **tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio**, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, **si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale “connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico”** (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013), **in “un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità”** (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119)» (Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628);

in sede di pubblico concorso l'incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare **non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica**, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista **un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza** (TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173, T.A.R. Lazio, Roma Sez. III bis, 11.7.2013, n. 6945).

1. Le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici

1.4. Conflitto di interesse

L'Autorità ha anche prospettato la possibilità di considerare un periodo di raffreddamento ai fini della valutazione della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, nel caso in cui siano intercorsi rapporti con soggetti privati operanti in settori inerenti a quello in cui l'interessato svolge la funzione pubblica: si è ritenuto che l'arco temporale di due anni, previsto in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, sia utilmente applicabile anche per valutare l'attualità o meno di situazioni di conflitto di interessi (cfr. Delibera n. 321 del 28 marzo 2018).

Per quanto riguarda il tema della tutela dell'imparzialità dell'azione amministrativa nei casi di conferimento di incarichi a consulenti, si sottolinea che l'art. 53 del d.lgs. 165 del 2001, come modificato dalla l. 190 del 2012, per il quale si rinvia al § 1.7. impone espressamente all'amministrazione di effettuare una previa verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Al riguardo, si richiamano gli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti gli incarichi di collaborazione e consulenza previsti all'art. 15 del d.lgs. 33/2013.

1. Le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici

1.4.1. Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi

I soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, **hanno il dovere di segnalarlo.**

La finalità di prevenzione si attua mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione o atto endoprocedimentale del titolare dell'interesse che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati sono portatori.

Ciò vuol dire che, **ogni qual volta** si configurino le descritte situazioni di conflitto di interessi, **il dipendente è tenuto a una comunicazione tempestiva al responsabile dell'ufficio di appartenenza che valuta nel caso concreto la sussistenza del conflitto.**

1. Le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici
1.4.1. Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi

Nei casi in cui il funzionario debba astenersi, **tale astensione riguarda tutti gli atti del procedimento di competenza del funzionario interessato** (cfr. delibera n. 1186 del 19 dicembre 2018).

Tenuto conto dell'assenza, nelle disposizioni legislative e normative vigenti, di indicazioni specifiche sui periodi temporali di astensione utili a determinare il venir meno di presunte situazioni di conflitto di interessi, si è ritenuto che l'arco temporale di due anni, previsto in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del d.lgs. 39/2013, sia utilmente applicabile anche per valutare l'attualità o meno di situazioni di conflitto di interessi (cfr. Delibera n. 321 del 28 marzo 2018).

1. Le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici

1.4.1. Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi

Si raccomanda pertanto alle amministrazioni di prevedere nei PTPCT adeguate misure relative all'accertamento dell'assenza di conflitti di interessi con riguardo ai consulenti quali ad esempio:

- ✓ predisposizione di un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con l'indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche;
- ✓ rilascio della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza;
- ✓ aggiornamento, con cadenza periodica da definire (anche in relazione alla durata dell'incarico di consulenza) della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
- ✓ previsione di un dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi insorta successivamente al conferimento dell'incarico;
- ✓ individuazione del soggetto competente ad effettuare la verifica delle suddette dichiarazioni (es. organo conferente l'incarico o altro Ufficio);

1. Le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici

1.4.1. Astensione del dipendente in caso di conflitti di interessi

Si raccomanda pertanto alle amministrazioni di prevedere nei PTPCT adeguate misure relative all'accertamento dell'assenza di conflitti di interessi con riguardo ai consulenti quali ad esempio:

- ✓ consultazione di banche dati liberamente accessibili ai fini della verifica;
- ✓ acquisizione di informazioni da parte dei soggetti (pubblici o privati) indicati nelle dichiarazioni presso i quali gli interessati hanno svolto o stanno svolgendo incarichi/attività professionali o abbiano ricoperto o ricoprano cariche, previa informativa all'interessato;
- ✓ audizione degli interessati, anche su richiesta di questi ultimi, per chiarimenti sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni o acquisite nell'ambito delle verifiche;
- ✓ controllo a campione da parte del RPCT della avvenuta verifica delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e della relativa pubblicazione delle stesse ai sensi dell'art. 53, co. 14, d.lgs. 165/2001.

La conservazione delle dichiarazioni e della documentazione relativa all'accertamento deve naturalmente essere fatta tenendo conto della disciplina in materia di tutela dei dati personali.

Obbligo di astensione (**conflitto di interessi potenziale**)
art. 6 bis Legge 241/1990 – 97 Cost.

L'obbligo di astensione dei funzionari sussiste «... per il solo fatto che essi siano portatori di interessi personali che possano trovarsi in posizione di conflittualità o anche solo di divergenza rispetto a quello, generale, affidato alle cure dell'organo di cui fanno parte, risultando ininfluyente che nel corso del procedimento il detto organo abbia proceduto in modo imparziale ovvero che non sussista prova che nelle sue determinazioni sia stato condizionato», T.A.R. Sicilia - Palermo, 14 gennaio 2005, n. 198.

Concorsi pubblici: situazioni di conflitto

Ai fini **dell'obbligo di astensione** di un componente della Commissione giudicatrice di un concorso pubblico di ricercatore universitario, è di regola irrilevante la circostanza che quest'ultimo ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere:

L'obbligo di astensione deve tuttavia essere considerato esistente ed applicabile, a salvaguardia di evidenti ed elementari principi generali di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa, nelle ipotesi in cui tali rapporti di collaborazione abbiano rilievo ed intensità "speciali", o nei casi in cui sussistano tra i soggetti coinvolti ***reciproci interessi di natura professionale ed economica***.

(Nel caso di specie il giudice ha ritenuto che il duraturo e non occasionale rapporto di collaborazione scientifica e professionale tra il candidato vincitore e uno dei commissari **integrasse gli estremi di un rapporto di collaborazione di speciale rilievo ed intensità**, tale da rendere necessario l'astensione di quest'ultimo e pertanto ha annullato gli atti della procedura concorsuale).

T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. II, 3 maggio 2013 n. 2281.

- **Rafforzamento dell'antiriciclaggio**
- **Identificazione del titolare effettivo delle società che concorrono ad appalti pubblici**
- **Mappatura dei processi**
- **Pantouflage**
- **Poteri e funzioni Anac**
- **Le semplificazioni per i piccoli comuni**
- **Obblighi di pubblicazione e fondi PNRR**
- **Leggi il Piano Nazionale Anticorruzione con gli allegati**



Piano Nazionale Anticorruzione 2022
Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023

Premessa: il PNA nella prospettiva del PNRR

PARTE GENERALE

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
PIAO E PTPCT

IL PANTOUFFLAGE

PARTE SPECIALE

IL PNRR E I CONTRATTI PUBBLICI

DISCIPLINA DEROGATORIA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

CONFLITTI DI INTERESSI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

TRASPARENZA IN MATERIA CONTRATTI PUBBLICI

I COMMISSARI STRAORDINARI PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI



Fasc. UVMACT n 4573/2023 - R.A.

Oggetto: ██████████ - raccomandazione ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. b), del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione

RPCT PRESIDENTE COMMISSIONE CONCORSO

Indebita commistione tra controllore e controllato

Con riferimento alla nota acquisita al protocollo n. 38733 del 19.5.2023, a mezzo della quale è pervenuta una segnalazione concernente fra l'altro il possibile svolgimento di funzioni fra loro incompatibili da parte del Segretario Generale ed RPC ██████████ che in aggiunta alla funzione di RPCT sarebbe altresì Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane ed in tale qualità assumerebbe la presidenza delle commissioni di concorso nelle procedure di reclutamento del personale, il Consiglio dell'Autorità, all'adunanza del 13 dicembre 2023, ha deliberato di prendere atto che per ragioni di natura organizzativa non è possibile allo stato attuale provvedere ad una diversa determinazione in ordine al conferimento dell'incarico di RPCT per assenza di adeguati profili dirigenziali, come rappresentato dal Sindaco.

A seguito di verifica sul PIAO 2023-2025, adottato con ██████████, è emerso che, pur essendo le situazioni di conflitto di interessi presidiate con apposite misure di prevenzione, manca una previsione concernente i possibili conflitti di interessi del Segretario Generale, con indicazione puntuale delle cause di eventuale astensione e del soggetto preposto a ricevere la dichiarazione ed alla valutazione della stessa.

Alla medesima adunanza è stato pertanto deliberato di raccomandare all'amministrazione di provvedere ad inserire nel PIAO, in aggiunta alle misure già in essere, specifici obblighi di astensione delle figure amministrative di vertice finalizzati ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse reale o solo potenziale, considerando anche gli ulteriori possibili conflitti che potrebbero derivare dal contemporaneo svolgimento delle funzioni di RPCT.

Il RPCT infatti, è il soggetto preposto, fra l'altro, alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, con obbligo di segnalazione all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione delle disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Ne consegue che lo svolgimento di attività di natura amministrativa e gestionale nelle aree a maggior rischio di corruzione da parte del RPCT potrebbe dare luogo, per alcuni ambiti e/o settori di attività istituzionale dell'ente, ad un'indebita commistione del profilo del controllore con quello del controllato.

Si chiede di comunicare, nel termine di 45 giorni dal ricevimento della presente, come attestato dal sistema di posta elettronica certificata, le iniziative che verranno intraprese per l'adeguamento alla presente raccomandazione, avvertendo che in mancanza si procederà a norma dell'art. 20 co. 3 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e s.m.i..

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia



Conflitto di interessi

Fasc. ANAC n. 353/2023 Oggetto: Richiesta di parere in ordine alla sussistenza di una ipotesi di conflitto di interessi a carico di un componente di commissioni giudicatrici di concorsi pubblici (Rif. nota prot. n. ANAC n. 88135 del 28 ottobre 2022) - Riscontro.

Vanno considerate tutte quelle ipotesi residuali in cui ricorrano “**gravi ragioni di convenienza**” per cui è opportuno che il funzionario pubblico si astenga dall’esercizio della funzione amministrativa, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni.

In proposito occorre rammentare le osservazioni formulate in via generale con riferimento ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici nella Delibera Anac n. 25 del 15 gennaio 2020, recante appunto “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”.

il principio secondo il quale **le cause di incompatibilità sancite dall’art. 51 c.p.c. devono considerarsi estese a tutti i campi dell’azione amministrativa in considerazione del principio costituzionale di imparzialità, affermandone al contempo il carattere tassativo e l’impossibilità di procedere ad un’estensione analogica delle stesse** (Cons. Stato, VI, 30 luglio 2013, n. 4015 e, in senso conforme, Cons. Stato Sez. III, 02.04.2014, n. 1577 e TAR Lazio, III-bis, 25.5.2015 n. 7435; più recentemente Cons. Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628).



Conflitto di interessi

Fasc. ANAC n. 353/2023 Oggetto: Richiesta di parere in ordine alla sussistenza di una ipotesi di conflitto di interessi a carico di un componente di commissioni giudicatrici di concorsi pubblici (Rif. nota prot. n. ANAC n. 88135 del 28 ottobre 2022) - Riscontro.

→ l'appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato stesso **non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.** (Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628, Consiglio di Stato, sez. V, 17.11.2014 n. 5618; sez. VI, 27.11.2012, n. 4858);

→ i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati **non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall'art. 51** (tra le quali non rientra l'appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Consiglio di Stato, sez. VI, 23.09.2014 n. 4789);

→ «la conoscenza personale e/o l'instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici **non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali** (Cons. Stato, VI, n. 4015 del 2013, cit.)» (Consiglio di Stato, VI, 26.1.2015, n. 327 e da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628);

→ «perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato **in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale "connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico"** (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013), in "un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità" (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119)» (Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628);

→ «**sussiste una causa di incompatibilità – con conseguente obbligo di astensione – per il componente di una commissione giudicatrice di concorso universitario ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato esista un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico ed una indubbia connotazione fiduciaria**» (Cons. Stato Sez. VI, 31.5.2013, n. 3006, TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173);

→ in sede di pubblico concorso l'incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, **ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza** (TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173, T.A.R. Lazio, Roma Sez. III bis, 11.7.2013, n. 6945).



Conflitto di interessi

Fasc. ANAC n. 353/2023 Oggetto: Richiesta di parere in ordine alla sussistenza di una ipotesi di conflitto di interessi a carico di un componente di commissioni giudicatrici di concorsi pubblici (Rif. nota prot. n. ANAC n. 88135 del 28 ottobre 2022) - Riscontro.

Sulla tematica, si richiama da ultimo anche una recente pronuncia delle Corte di Appello della Corte dei Conti (sentenza n. 352 del 1° ottobre 2019) che ha condannato al risarcimento un Dirigente medico presso una Asl, in favore della stessa Azienda sanitaria, per avere lo stesso omesso di astenersi dallo svolgimento dell'incarico di Presidente di una Commissione di concorso, nonostante la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi per i rapporti di stretta vicinanza e professionali che lo legavano a 2 candidati. La Corte ha ritenuto che: *"Il conflitto di interessi può esprimersi, non solo in termini di grave "inimicizia" nei confronti di un candidato, ma anche in tutte le ipotesi di peculiare "amicizia" o assiduità nei rapporti (personali, scientifici, lavorativi, di studio), rispetto ad un altro concorrente, in misura tale che possa determinare anche solo il dubbio di un sostanziale "turbamento" o "offuscamento" del principio di imparzialità. Se è pur vero che, di regola, la sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati ed un membro della Commissione esaminatrice non comporta sensibili alterazioni della par condicio tra i concorrenti, è altrettanto vero che l'esistenza di un rapporto di collaborazione costante (per non dire assoluta) determina necessariamente un particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti, che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge l'obbligo di astensione del Commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni concorsuali".*

**Colleganza
Abitualità
Frequentazioni
Amicizia
Assiduità
delle relazioni o
collaborazioni**



Conflitto di interessi postergato

Pantouflage

La parola di origine francese “pantouflage” viene utilizzata nel linguaggio corrente per indicare il passaggio di dipendenti pubblici al settore privato.

Tale fenomeno, seppure fisiologico, potrebbe, in alcuni casi non adeguatamente disciplinati dal legislatore, **rivelarsi rischioso per l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.**

«incompatibilità successiva»

**alla cessazione dal servizio del dipendente pubblico
integrativa dei casi di cui al d.lgs. n. 39/2013**



Fasc. UVCAT 3/2023. Richiesta di parere in merito all'applicabilità dell'art. 2 co. 9 della L. n. 481/1995 con particolare riferimento all'assunzione da parte di OMISSIS di un funzionario dell'OMISSIS (prot. ANAC n. OMISSIS)

Anac ricorda però che per molte **Autorità indipendenti** tra cui ... è stata prevista una disciplina speciale sul pantouflage nella legge n. 481 del 1995 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, c.d. legge Frattini): **per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti e i dirigenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con le imprese che operano nel settore di competenza.**

L'Anac **può verificare** che nei **Piani triennali di prevenzione della corruzione delle autorità indipendenti** tra le misure di prevenzione della corruzione siano previste anche norme sul pantouflage. Si raccomanda, quindi, alle **Autorità amministrative indipendenti** di valutare quali strumenti, presidi e modalità adottare per prevenire la violazione del divieto e di integrare i propri **Codici di comportamento**, anche tenendo presenti le indicazioni fornite da Anac sul pantouflage.



Piano Nazionale Anticorruzione 2012

Poteri e funzioni Anac

in materia di *pantouflage*

La ratio del d.lgs. n. 39/2013 è attribuire all'ANAC un potere di vigilanza sulle modalità di conferimento degli incarichi pubblici, che si estende, sia pure per un limitato lasso di tempo, anche alla fase successiva alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, **allo scopo di evitare che il dipendente pubblico si avvantaggi della posizione precedentemente ricoperta.**

Ne consegue che l'Autorità, **ANCHE IN MATERIA DI PANTOUFLAGE**, non può che avere i medesimi poteri esercitabili nel caso di violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013.



Le misure

Art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. n. 165/2001

Il pantouflage

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni **non possono svolgere**, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La violazione comporta:

- **nullità contratti;**
- **divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.**



Pantouflage – **Misure**

1/2

Possibili misure da inserire nei PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO: elenco non esaustivo:

- inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- previsione di una dichiarazione da sottoscrivere nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- previsione della misura di comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.
- in caso di soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013 previsione di una dichiarazione da rendere una tantum o all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di pantouflage;
- previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità;



Pantouflage – **Misure**

2/2

Possibili misure da inserire nei PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO: elenco non esaustivo:

- inserimento nei bandi di gara, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulati dall'Amministrazione di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerga il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- inserimento di apposite clausole nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012;
- promozione da parte del RPCT di specifiche attività di approfondimento, formazione e sensibilizzazione sul tema;
- previsione di specifica consulenza e/o supporto, da parte del RPCT o altro soggetto incaricato dall'amministrazione, agli ex dipendenti che prima di assumere un nuovo incarico richiedano assistenza per valutare l'eventuale violazione del divieto;
- previsione di specifici percorsi formativi in materia di pantouflage per i dipendenti in servizio o per i soggetti esterni nel corso dell'espletamento dell'incarico;
- attivazione di verifiche da parte del RPCT secondo il modello operativo (cfr. infra § 3.2.).

Le Agenzie fiscali rivolgono una particolare attenzione al divieto in oggetto, prevedendo nei PTPCT specifiche misure di prevenzione del fenomeno, anche avvalendosi delle banche dati di cui le stesse dispongono.



IL D.LGS. N. 39/2013

Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190



(Avv. Maurizio Maria LUCCA)

Il decreto legislativo n. 39/2013
Inconfiribilità e incompatibilità
Controlli e sistema sanzionatorio
Le linee guida ANAC n. 833/2016
Attività istruttoria, verifiche e atti
conseguenti
Faq ANAC
Rapporti tra discipline sull'inconfiribilità
Poteri ANAC
Casi e Orientamenti

La ratio del d.lgs. n. 39/2013

1/2

- Il decreto legislativo n. 39/2013 è stato introdotto nel nostro ordinamento a seguito della delega al Governo contenuta nel comma 49 della legge n. 190/2012 quale strumento di prevenzione della corruzione e della prevenzione dei conflitti di interesse allo scopo di garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione e assicurare che i pubblici impiegati siano al "servizio esclusivo della Nazione", come previsto dagli articoli 97 e 98 della Costituzione.
- In quest'ottica, il legislatore, preso atto dell'esistenza di situazioni di conflitto ineliminabili, con le previsioni contenute nel decreto legislativo in questione ha codificato delle presunzioni assolute di conflitto di interessi al ricorrere delle quali taluni incarichi nella pubblica amministrazione sono da considerarsi inconfiribili o incompatibili.
- In buona sostanza la disposizione in esame dispone che ad una sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale "Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione", consegua un periodo durante il quale al soggetto condannato non possono essere affidati gli incarichi tassativamente elencati nel comma primo.



Periodo di inconferibilità

2/2

■ Tale periodo di inconferibilità avrà:

→ **durata permanente** nel caso in cui in sede penale sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cassazione del rapporto di lavoro autonomo;

→ nel caso in cui vi sia condanna alla interdizione dai pubblici uffici **solo temporanea o la pena accessoria non sia stata comminata**, l'inconferibilità avrà **durata limitata nel tempo** secondo le specifiche indicazioni fornite nell'ultima parte dei commi 2 e 3 dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013.

■ Il successivo comma 4 specifica altresì che, **durante il suddetto periodo di inconferibilità, possono essere comunque affidati gli incarichi che non comportano l'esercizio di competenze di amministrazione e gestione**, salvo le eccezioni specificamente indicate nella seconda parte del comma in questione.

■ Nei successivi commi dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013 si specifica che:

→ alla sentenza di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (comma 7);

→ la situazione di inconferibilità cessa di diritto nel caso di sentenza, anche non definitiva, di proscioglimento (comma 5);

→ l'inconferibilità in questione sospende anche l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo con il quale uno degli incarichi di cui al comma primo sia stato conferito a soggetto esterno all'amministrazione.

ANAC DELIBERA N. 1054 del 25 novembre 2020 «Interpretazione della locuzione “enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione” e di “svolgimento di attività professionali” di cui all’art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013»

La ratio della disciplina di cui al d.lgs. 39/2013 e quella delle disposizioni contenute nel d.lgs. 33/2013 – che hanno la medesima fonte nella l. n. 190/2012 – **non sono, infatti, divergenti, avendo in comune la finalità di scongiurare il rischio di condizionamenti impropri dell’attività riconducibile alla sfera pubblicistica per favorire interessi di natura essenzialmente privatistica**, mediante opportuni strumenti indicati nella legge delega: **in un caso attraverso la predeterminazione di ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, per le quali si presume la sussistenza di un conflitto di interessi, e nell’altro mediante adeguate misure di trasparenza.**

Fasc. Anac n. 4054/2023

COMUNICATO PRESIDENTE ANAC

«rilevanti esigenze di unità ordinamentale, direttamente collegate ai principi fondamentali della Costituzione, quali il canone di buona amministrazione (art. 97, Cost.) e il dovere di disciplina e onore nell'esercizio delle funzioni pubbliche (art. 54 Cost.) fondano e sostengono una potestà legislativa statale nella materia dell'anticorruzione: con il complesso normativo derivante dalla l. 190/2012, è avvenuta l'individuazione da parte della legge statale dei valori soglia, non derogabili, quali punto di equilibrio tra esigenze contrapposte tra lo Stato e le Regioni, in modo tale che non è consentito al legislatore regionale disciplinare la materia dell'anticorruzione, tanto con disposizioni in contrasto, quanto con disposizioni ulteriori, anche più restrittive, rispetto alla legge statale».

E' stato pertanto confermato che il d.lgs. n. 39 del 2013 è applicabile integralmente alle regioni, ancorché a statuto speciale, in virtù dell'art. 22, co. 1, d.lgs. n. 39 del 2013, che dispone la prevalenza delle norme del citato decreto sulle diverse disposizioni di legge regionale senza operare alcuna distinzione tra regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.

Ciò in quanto le disposizioni contenute nel d.lgs. 39/2013 non sono suscettibili di interpretazione estensiva in quanto costituiscono l'espressione della scelta discrezionale del legislatore, il quale con esse ha individuato a priori, e indipendentemente dalla concreta realizzazione di un danno per la pubblica amministrazione, fattispecie nelle quali sussiste un potenziale conflitto di interesse e/o nelle quali l'azione del funzionario può mettere a rischio l'immagine di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione stessa.



Capo I Principi generali

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Ambito di applicazioni.

Capo II Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

Capo III Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati. Art. 5 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati.

Capo IV Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale. Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale. Art. 8 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali.

Capo V Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale

Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali. Art. 10 Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali.

Capo VI Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali. Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali. Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali. Art. 14 Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Capo VII Vigilanza e sanzioni

Art. 15 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Art. 16 Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione. Art. 17 Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto. Art. 18 Sanzioni. Art. 19 Decadenza in caso di incompatibilità.

Capo VIII Norme finali e transitorie

Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità. Art. 21 Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Art. 22 Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità. Art. 23 Abrogazioni.

Art. 1, comma 2. Definizioni:

g) per «**inconferibilità**», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto **a coloro**

→che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale,

→che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «**incompatibilità**», **l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche** in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione **che conferisce l'incarico**, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

Soggetti

COMPONENTI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO:

le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE:

Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che **non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;**

Soggetti

INCARICHI DIRIGENZIALI INTERNI:

gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, **che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze** di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI:

gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, **che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze** di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

INCARICHI DI AMMINISTRATORE DI ENTI PUBBLICI E DI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO:

gli incarichi di Presidente **con deleghe gestionali** dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 17 Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

EFFETTI

Art. 19 Decadenza in caso di incompatibilità

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

Interpretazione restrittiva

In questi termini, deve concludersi che la sentenza impugnata poggia l'intera argomentazione fondante l'incompatibilità dell'appellante con il ruolo di rappresentanza politica assunto in seno all'Unione (in ragione del rapporto lavorativo in seno ad un ente partecipato da quest'ultima) su una scorretta premessa esegetica, ossia sull'erronea interpretazione in termini estensivo/analogici di una norma di carattere (in realtà) eccezionale quale l'art. 12, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 39 del 2013 (in termini già Cons. Stato, III, 12 novembre 2014, n. 5583, secondo cui **“Le norme che impongono limiti ai diritti di elettorato attivo e passivo, incluse quelle sulla compatibilità, sono di stretta interpretazione. Di conseguenza, la disciplina speciale disposta dall'art. 12 del D.L.vo n. 39 del 2013 concerne esclusivamente l'incompatibilità dei tre incarichi di vertice [...] escludendo quindi, implicitamente, ma inequivocabilmente, il personale ad essi subordinato, pur se rivestito di funzione “dirigenziale”**”).

Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1684.

Inconferibilità in caso di condanna



(Avv. Maurizio Maria LUCCA)

Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1/3

1. **A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Dei delitti contro la pubblica amministrazione)**, non possono essere attribuiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
 - b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
 - c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
 - e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

2/3

2. Ove la condanna riguardi **uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97** (articoli 314, primo comma , 317, 318, 319, 319-ter , 319-quater e 320 del codice penale e dall'*articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383*), l'inconferibilità di cui al comma 1 **ha carattere permanente** nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi **uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale** (dei delitti contro la PA), l'inconferibilità **ha carattere permanente** nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

3/3

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.
6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 **nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico** cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
7. **Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.**

L. 27 marzo n. 97 Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche

3. Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio

1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, **quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza.** L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, **può procedere** al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.
2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.
4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro.

Art. 3 della legge 27 marzo n. 97 Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche

ANAC Fascicolo URAV n. 812/2024. Oggetto: Richiesta di parere in merito all'applicabilità dell'art. 3 l. n. 97/2001 nei confronti di un dirigente del Comune di ... omissis... per fatti commessi in altra amministrazione (prot. n. 2587 dell'8 gennaio 2024)

- in caso di rinvio a giudizio, per i reati previsti dal citato art. 3, l'amministrazione sia tenuta a trasferire il dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. In caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi), il dipendente è invece posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento;
- in caso di condanna non definitiva, i dipendenti sono sospesi dal servizio (ai sensi del richiamato art. 4);
- nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare (ai sensi del richiamato art. 5).

Quanto alla natura dei provvedimenti adottati occorre rilevare che il trasferimento di ufficio conseguente a rinvio a giudizio e la sospensione dal servizio in caso di condanna non definitiva, **non hanno natura sanzionatoria, ma sono misure amministrative, sia pure obbligatorie, a protezione dell'immagine di imparzialità dell'amministrazione,** come comprovato dall'esplicito riferimento al "discredito" citato nel comma 1 dell'art. 3. Solo l'estinzione del rapporto di lavoro ha carattere di pena accessoria.

Emerge che l'art. 3 l. cit. non contempla l'ipotesi in cui il fatto penalmente rilevante sia stato commesso in un'amministrazione differente da quella presso la quale l'imputato risulta in servizio al momento dell'avvio del procedimento. Si ritiene, pertanto, che debba escludersene l'applicabilità nel caso di specie e debba procedersi, invece, alla verifica dei presupposti per l'operatività della rotazione straordinaria.

Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 «**Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera I – quater, del d.lgs. n. 165 del 2001**»

3. L'istituto della rotazione straordinaria previsto dall'articolo 16, comma 1, lett. I-quater, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165

- 3.4. Tempistica e immediatezza del provvedimento di eventuale adozione della rotazione straordinaria
- È opportuno che le amministrazioni introducano, nel proprio codice di comportamento, **il dovere** in capo ai dipendenti interessati da procedimenti penali, di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di tali procedimenti.

Obbligo di informazione al RPCT da inserire nel PIAO



Inconferibilità e incompatibilità



(Avv. Maurizio Maria LUCCA)

INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Capo III Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

Art. 5 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

Capo IV Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale

Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

Art. 8 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali

Capo V Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale

Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

Art. 10 Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali

Capo VI Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

Art. 14 Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39

Capo III Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, **nei due anni precedenti**, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico

→ che conferisce l'incarico

→ ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione

→ o ente che conferisce l'incarico, **non possono essere conferiti**:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Provenienza dal privato

D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39

Capo IV Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215 (*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*).

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.

D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39

Evitare le c.d. «**porte girevoli**», transito da cariche politiche a cariche di vertice dell'amministrazione imponendo un periodo di raffreddamento

Capo IV Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

1. A coloro che nei **due anni** precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero **nell'anno precedente** siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma **non possono essere conferiti**:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.**

2. A coloro che nei **due anni** precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che **nell'anno precedente** abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, **non possono essere conferiti**:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

La ratio della norma è quella di far prevalere il criterio della vicinanza tra carica pubblica ed incarico da conferire

D.L. 27-1-2022 n. 4 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

Art. 13-ter. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (1)

1. Fino al 31 dicembre 2024, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, **non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a**

15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. (2)

2. Gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui al comma 1 hanno validità fino alla loro scadenza naturale.

(1) Articolo inserito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25.

(2) Comma così modificato dall' art. 1, comma 20, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, e, successivamente, dall' art. 1-bis, comma 1, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39

Capo V Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale

Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, **sono incompatibili** con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico **sono incompatibili** con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39

Capo VI Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, **sono incompatibili** con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale **sono incompatibili**:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale **sono incompatibili**:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39

Capo VI Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico **sono incompatibili** con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale **sono incompatibili** con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale **sono incompatibili**:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale **sono incompatibili**:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39

Capo VI Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, **sono incompatibili** con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale **sono incompatibili**:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale **sono incompatibili** con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Capo VII

«Vigilanza e sanzioni»



(Avv. Maurizio Maria LUCCA)


Capo VII Vigilanza e sanzioni

Art. 15 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. Il **responsabile del piano anticorruzione** di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», **cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione**, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico **siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al presente decreto.**

2. Il **responsabile segnala** i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.



Art. 17 Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

Art. 18 Sanzioni

1. **I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati.** Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.
2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.
3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8, Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
5. **L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.**

Art. 19 Decadenza in caso di incompatibilità

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle **situazioni di incompatibilità** di cui ai capi V e VI comporta
 - la decadenza dall'incarico
 - e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

Capo VIII Norme finali e transitorie

Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. **La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.**
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Art. 21 Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.**

Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

16-ter. (TUPI) I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

**«LINEE GUIDA IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE
INCONFERIBILITÀ E DELLE INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI
AMMINISTRATIVI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E
POTERI DI ACCERTAMENTO DELL'ANAC IN CASO DI INCARICHI
INCONFERIBILI E INCOMPATIBILI»**

ANAC, Delibera n. 833 del 3 agosto 2016

(Avv. Maurizio Maria LUCCA)




Le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici **Le inconferibilità/incompatibilità di incarichi**

ANAC, Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili».

- **PRIMO ATTO: LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE SITUAZIONI DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ**
- L'art. 20 del d.lgs. 39/2013 pone in capo all'interessato l'obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dallo stesso decreto. Tale dichiarazione (**resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000**) è condizione di efficacia dell'incarico (art. 20, co. 4).

VA VERIFICATA



Le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici

Le inconferibilità/incompatibilità di incarichi

■ SECONDO ATTO: MISURE NEL PIAO/PTPCT

■ SI RITIENE NECESSARIO INDIVIDUARE ALL'INTERNO DEL PTPCT (conservazione, monitoraggio documenti):

1) la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico;

2) la successiva verifica entro un congruo arco temporale, da predefinire;

3) il conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);

4) la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.

■ Nella rilevazione e gestione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità, le amministrazioni/enti prestano attenzione alle verifiche da svolgere per il personale assegnato temporaneamente ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, mediante il collocamento in comando o posizioni similari, promuovendo un rapporto di leale collaborazione, ad esempio attraverso l'introduzione di un obbligo di richiesta di informazioni da parte dell'amministrazione/ente di destinazione e di un obbligo di comunicazione di situazioni di inconferibilità, da parte dell'amministrazione/ente di provenienza.

Le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici

Le inconfiribilità/incompatibilità di incarichi

- TERZO ATTO: Il ruolo e i poteri del RPCT
- L'attività di verifica in materia di inconfiribilità e incompatibilità **è rimessa prioritariamente al RPCT** che «cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.
- A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al presente decreto» (art. 15 del d.lgs. 39/2013).

Le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici

Le inconfiribilità/incompatibilità di incarichi

■ QUARTO ATTO: Il ruolo e i poteri dell'ANAC

- Poteri di vigilanza e di accertamento sono anche attribuiti all'ANAC dall'art. 16 del d.lgs. 39/2013, NON DI NATURA MERAMENTE RICOGNITIVA MA CON CARATTERE COSTITUTIVO-PROVVEDIMENTALE (cfr. Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 126): l'ANAC, ove ritenga violate le disposizioni del d.lgs. 39/2013, accerta la nullità dell'atto di conferimento.
- Pertanto, nell'ipotesi in cui l'Autorità, d'ufficio o a seguito di segnalazione, abbia attivato un procedimento di vigilanza e abbia accertato la non conferibilità dell'incarico, il RPCT, nell'esercizio delle prerogative attribuite ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 è tenuto a:
 - 1) comunicare al soggetto cui è stato conferito l'incarico la causa di inconfiribilità accertata dall'ANAC e la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
 - 2) adottare i provvedimenti conseguenti;
 - 3) contestare (almeno 5 giorni) la causa di inconfiribilità ai componenti dell'organo che hanno conferito l'incarico e avviare il procedimento nei loro confronti volto all'applicazione della sanzione inibitoria ai sensi dell'art. 18, co. 2, del d.lgs. 39/2013, tenendo presente che i medesimi componenti sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati;
 - 4) nel caso in cui la dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 risulti mendace, avviare il procedimento ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al co. 5 del medesimo articolo (inconfiribilità di qualsiasi incarico disciplinato dal decreto per un periodo di 5 anni).

CONSULTAZIONI ANAC



(Avv. Maurizio Maria LUCCA)

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI¹

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 il _____ con riferimento all'incarico di _____
 rivestito presso _____, conferito con
 provvedimento/atto _____, ai
 sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013,

DICHIARA

con riferimento alle situazioni di **INCONFERIBILITÀ**² disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013,

di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- art. 3, comma 1, lett. a) e lett. c), del d.lgs. n. 39/2013³;
- art. 4, comma 1, lett. a) e lett. c), del d.lgs. n. 39/2013⁴;

Inconferibilità e incompatibilità: consultazione per i modelli delle dichiarazioni pubbliche

Data:
25 gennaio 2024

¹ Art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013

"Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti».

² Art. 20 d.lgs. n. 39/2013

1. "All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto."

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico."

³ Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. "A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico; (...)

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale."

⁴ Art. 4. Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. "A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

(...)

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento."

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' O INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

- art. 7, comma 1, lett. a) e lett. b), del d.lgs. n. 39/2013⁵;
- art. 7, comma 2, lett. a) e lett. b), del d.lgs. n. 39/2013⁶;

Con riferimento alle situazioni di **INCOMPATIBILITA'**⁷ disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013:

di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- art. 9, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 39/2013⁸;
- art. 11, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 39/2013⁹



Conosci ANAC ▾ Informati e partecipa ▾ Accedi ai servizi ▾ Consulta i documenti ▾

Home / Informati e partecipa / Notizie /
Inconferibilità e incompatibilità: consultazione per i modelli delle dichiarazioni pubbliche

Inconferibilità e incompatibilità: consultazione per i modelli delle dichiarazioni pubbliche

Data:
25 gennaio 2024

⁵ Art. 7 comma 1 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale

1.* A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
(...).

⁶ Art. 7 comma 2. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale

2.* A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
(...).

⁷ Art. 20 d.lgs. n. 39/2013

2.* Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.*

⁸ Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni (...) sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico."

⁹ Art. 11. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali (...) sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali (...) sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' O INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

- art. 12, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 39/2013¹⁰;
- art. 13, commi 1, 2, 3, del d.lgs. n. 39/2013¹¹.

DICHIARA ALTRESI'

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del D.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Con la sottoscrizione della presente il/la dichiarante autorizza il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Luogo, data

FIRMA

Avvertenza: verranno oscurati i dati relativi a data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e firma autografa.

Parimenti non sarà pubblicato alcun documento di riconoscimento.

Inconferibilità e incompatibilità: consultazione per i modelli delle dichiarazioni pubbliche

Data:
25 gennaio 2024

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. *"Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione (...) sono incompatibili:*

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

¹⁰ Art. 12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. *"Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni (...) sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico".*

2. *"Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni (...) sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1968, n. 400, o di parlamentare".*

3. *"Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni (...) incompatibili:*

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione".

4. *"Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni (...) sono incompatibili:*

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione".

**CAPO II Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
art. 55 – 70 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)**

INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ

*Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
Disciplina nazionale di riferimento (incompatibilità
e conflitto di interessi)
Quadro della disciplina di riferimento del Testo
Unico Enti Locali
Analisi delle tipologie
Limiti e perdita delle condizioni di eleggibilità
Procedura di contestazione
Rilevabilità e azione popolare
L'art. 78 del TUEL
Scioglimento del Consiglio Comunale
Casi e Orientamenti*



(Avv. Maurizio Maria LUCCA)

DISCIPLINA NAZIONALE

Disciplina nazionale di
riferimento (incompatibilità
e conflitto di interessi)
Scioglimento del Consiglio
Comunale
Casi e Orientamenti



(Avv. Maurizio Maria LUCCA)

Accesso alle cariche

51 COST. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. (periodo aggiunto con L. Cost. n. 1/2003)

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Le fonti

Legge 20 luglio 2004, n. 215, Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

art. 55 – 70, 143 (comma 11) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), CAPO II Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità.

L. 20 luglio 2004, n. 215

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

1. Àmbito soggettivo di applicazione (estratto).

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, **si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.**

2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo si intende:

- il Presidente del Consiglio dei Ministri,
- i Ministri,
- i Vice Ministri,
- i sottosegretari di Stato
- i commissari straordinari del Governo.

L. 20 luglio 2004, n. 215

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

2. Incompatibilità.

1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, **non può**:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, **di amministratore di enti locali**, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;

b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;

d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;

e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;

f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.

Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

CAPO IV Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

Art. 11 Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità

Art. 12 Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

CAPO V Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 13 Durata dell'incandidabilità

Art. 15 Disposizioni comuni

ESTRATTO

Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

D.Lgs. 31.12.2012 n. 235, Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190

1. **Non possono essere candidati alle elezioni** provinciali, comunali e circoscrizionali **e non possono comunque ricoprire le cariche** di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato **condanna definitiva** per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (Associazioni di tipo mafioso anche straniero) o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato **condanne definitive** per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (uffici del pubblico ministero), diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato **condanna definitiva** per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati **condannati con sentenza definitiva** alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati **condannati con sentenza definitiva** ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

D.Lgs. 31.12.2012 n. 235, Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190

2/2


2. Le disposizioni previste dal comma 1 **si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:**

- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. **L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.**

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, **all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza**, ed al prefetto territorialmente competente.

Artt. 58 «Cause ostative alla candidatura» e 59 «Sospensione e decadenza di diritto» del TUEL abrogati dall'art. art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235



D.Lgs. 31.12.2012 n. 235

Art. 12 Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. **In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni** del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, **ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva**, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, **attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10**.
2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.



CAPO II Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
art. 55 – 70 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)

IL TUEL

Quadro della disciplina di
riferimento del Testo Unico Enti
Locali
Analisi delle tipologie
Limiti e perdita delle condizioni
di eleggibilità
Procedura di contestazione
Rilevabilità e azione popolare
L'art. 78 del TUEL
Casi e Orientamenti

www.mauriziolucca.com®



(Avv. Maurizio Maria LUCCA)

CAPO II Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità art. 55 – 70 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)

Articolo 55 Elettorato passivo

Articolo 56 Requisiti della candidatura

Articolo 57 Obbligo di opzione

~~Articolo 58 Cause ostative alla candidatura~~

~~Articolo 59 Sospensione e decadenza di diritto~~

Articolo 60 Ineleggibilità

Articolo 61 Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia

Articolo 62 Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia

Articolo 63 Incompatibilità

Articolo 64 Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

Articolo 65 Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale

Articolo 66 Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

Articolo 67 Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

Articolo 68 Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità

Articolo 69 Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

Articolo 70 Azione popolare

Accesso alle cariche

Articolo 55 Elettorato passivo TUEL

1. **Sono eleggibili** a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che **abbiano compiuto il diciottesimo anno di età**, nel primo giorno fissato per la votazione.

2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

Requisiti e opzioni

Articolo 56 Requisiti della candidatura

1. **Nessuno può presentarsi** come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

Articolo 57 Obbligo di opzione

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, **deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida**. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

Articolo 60 Ineleggibilità

1/5

1. **Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:**

1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

~~[3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;]~~

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

Articolo 60 Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.

Articolo 60 Ineleggibilità

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) (sanità) non hanno effetto se le funzioni esercitate **siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati**. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate **entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento**.

Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, **in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni. in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura**

I predetti, **ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.**

Inconferibilità/raffreddamento

Articolo 60 Ineleggibilità

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.

Articolo 60 Ineleggibilità

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. **La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 (aspettativa) entro cinque giorni dalla richiesta.** Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni **ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.**
6. **La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.**
7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.
8. **Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.**
9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 (strutture convenzionate) **non si applicano per la carica di consigliere provinciale.**

Articolo 61 Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:


1) **il ministro di un culto;**

2) **coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale.**

(comma 1-bis.) **coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.**

va interpretato nel senso che la locuzione «fino al secondo grado», ivi esistente, deve essere riferita sia agli «affini» che ai «parenti», Cass. civ., sez. I Ord., 8 luglio 2022, n.

21753



Articolo 62 Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, **l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.**

Articolo 63 Incompatibilità

1. **Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:**

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza **in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione** rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, **fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento** e fermo restando quanto disposto dall' articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società);

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera **in modo continuativo** in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

Articolo 63 Incompatibilità

1. **Non può ricoprire la carica** di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:

4) **colui che ha lite pendente**, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia.

La **pendenza di una lite in materia tributaria** ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto (azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale) **non determina incompatibilità**.

Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale.

Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia.

Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione.

Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino.

La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità.

La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

Articolo 63 Incompatibilità

1. **Non può ricoprire la carica** di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, **è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile** verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, **avendo un debito liquido ed esigibile**, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti **è stato legalmente messo in mora** ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, **abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso** di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Articolo 63 Incompatibilità

1. **Non può ricoprire la carica** di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 **non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.**

Articolo 64 Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. **Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.**
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

Articolo 65 Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale

1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

Articolo 66 Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

Articolo 67 Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

Articolo 68 Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità

1. **La perdita delle condizioni di eleggibilità** previste dal presente capo **importa la decadenza dalla carica** di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
2. **Le cause di incompatibilità**, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, **importano la decadenza dalle predette cariche**.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.
4. **La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità**.

Articolo 69 Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Incompatibilità all'esercizio dell'attività

L'art. 78 del TUUEL



(Avv. Maurizio Maria LUCCA)

Articolo 78 TUEL

Doveri e condizione giuridica

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato:

→ all'imparzialità;

→ al principio di buona amministrazione,

→ nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

Articolo 78 TUEL

Doveri e condizione giuridica

2. Gli amministratori, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti **interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado**.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. I componenti la giunta comunale competenti **in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi** dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Articolo 78 TUEL

Doveri e condizione giuridica

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 **sia stata accertata con sentenza passata in giudicato**, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale.

Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini **è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico**.

Articolo 78 TUEL

Doveri e condizione giuridica

5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali **è vietato**

→ ricoprire incarichi

→ e assumere consulenze presso:

- ✓ enti ed istituzioni dipendenti
- ✓ o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.

divieti assoluti

grazie
dell'attenzione

